

Parte prima - N. 21

Anno 46

18 giugno 2015

N. 138

Sommario

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2015, N.7

Modifiche alla Legge Regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

ATTI DI INDIRIZZO

Oggetto n. 783 – Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 266-179 "Progetto di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bertani, Sensoli, Gibertoni, Sassi (Prot. DOC/2015/0000283 del 17 giugno 2015)

Oggetto n. 784 – Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 266-179 "Progetto di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Taruffi, Boschini, Soncini, Torri, Marchetti Francesca, Poli, Mori, Iotti, Prodi, Zappaterra, Montalti, Caliendo, Rontini, Sabattini, Paruolo, Ravaioli, Zoffoli, Lori, Bagnari, Rossi Nadia, Pruccoli, Bessi (Prot. DOC/2015/0000284 del 17 giugno 2015)

Oggetto n. 785 – Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 266-179 "Progetto di legge recante: "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)". A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Piccinini, Bertani, Sensoli, Sassi (Prot. DOC/2015/0000285 del 17 giugno 2015)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2015, N.7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011, N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 3 del 2011*

1. Alla rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " , attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è sostituito dai seguenti:

"2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:

 - a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;
 - b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;

e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;

f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;

g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari);

h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:

1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo.

2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.”

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole “la Regione promuove” sono aggiunte le seguenti: “il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10”.

Art. 2

Introduzione dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avvalendosi anche dei lavori dell'Osservatorio.

2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istitu-

zionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:

a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.”.

Art. 4

Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente:

“Art. 16 bis

Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza

vengono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, forme di valutazione partecipata.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 la parola “due” è sostituita dalla parola “tre”.

2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12 e tenendo conto

del rapporto da questi predisposto,”.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 giugno 2015

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 192 del 27 febbraio 2015; oggetto assembleare n. 266 (X Legislatura); (testo base)

- dei Consiglieri: Gibertoni, Piccinini, Sassi, Bertani, Sensoli; oggetto assembleare n. 179 (X legislatura);

- pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, nel n. 18 in data 3 marzo 2015 e nel n. 16 in data 17 febbraio 2015;

- assegnati alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio, Affari generali

ed istituzionali” in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n.7/2015 dell'8 giugno 2015 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del relatore della Commissione consigliere Antonio Mumolo e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera di minoranza Silvia Piccinini; nominati dalla Commissione in data 17 marzo 2015;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 16 giugno 2015, alle ore 17.43, atto n. 7/2015.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo della rubrica dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne **Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile** ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. In vigore dal 24 maggio 2011.».

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, **Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. In vigore dal 24 maggio 2011.

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all' articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.».

Comma 3

1) il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, **Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12.- Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale. In vigore dal 24 maggio 2011.

(omissis)

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all' ar-

ticolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c);

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all' articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.».

Comma 4

1) il testo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, **Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale.

(omissis)

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all' articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale in vigore dal 24 maggio 2011.».

Nota all'art. 5

Comma 1 e 2

1) il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, che concerne, **Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile**, ora modificato, era il seguente:

«Art.17 - Clausola valutativa -In vigore dal 24 maggio 2011.

(omissis)

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in re-

lazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 783 – Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 266-179 “Progetto di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)””. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bertani, Sensoli, Gibertoni, Sassi (Prot. DOC/2015/0000283 del 17 giugno 2015)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il contrasto al crimine organizzato e mafioso nonché la creazione e sviluppo di una cultura della legalità sono patrimonio collettivo dell'intero corpo sociale

e che non debbono ritenersi patrimonio di una o più parti politiche.

Impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare l'opportunità della presenza di tutti i Capigruppo dell'Assemblea legislativa all'interno della Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità di cui all'art. 12 bis della L.R. n. 3/2011 introdotto con l'art. 2 della proposta di legge regionale;

ad adottare nella composizione della suddetta Consulta regionale, una rappresentatività più ampia possibile e rispettosa di ogni punto di vista, adottando ove possibile il modello di altre commissioni paritetiche già operanti a livello regionale.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 16 giugno 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 784 – Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 266-179 “Progetto di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)””. A firma dei Consiglieri: Mumolo, Taruffi, Boschini, Soncini, Torri, Marchetti Francesca, Poli, Mori, Iotti, Prodi, Zappaterra, Montalti, Caliandro, Rontini, Sabattini, Paruolo, Ravaioli, Zoffoli, Lori, Bagnari, Rossi Nadia, Pruccoli, Bessi (Prot. DOC/2015/0000284 del 17 giugno 2015)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

di fronte alla consapevolezza della profondità della penetrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale della nostra regione la risposta delle Istituzioni, a partire dalla Regione Emilia-Romagna, è stata netta e decisa;

a partire dal 2009 sono state adottate una consistente serie di norme di contrasto e lotta alla criminalità organizzata e stipulati diversi Protocolli con gli Enti e le Autorità competenti. Grazie alla pressante richiesta del territorio, anche

Bologna ospita oggi una Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, che ha competenza in tutta la regione.

Evidenziato che

la lotta alle mafie si vince solo con un'attenzione costante ed adeguati mezzi di prevenzione, contrasto e repressione che partono dall'educazione alla legalità, passano per la messa a punto di efficaci strumenti di controllo e segnalazione, giungono ad accordi e sinergie fra tutti i soggetti coinvolti - a vario titolo e con varie competenze - nella difesa della legalità.

Impegna la Giunta

a proseguire nell'azione normativa avviata, prevedendo in particolare l'adozione di un Testo Unico teso a dare maggiore organicità ed efficacia agli strumenti fin qui predisposti; a coordinare l'attività dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con quella di tutti gli altri Osservatori che si occupano di tematiche a questa collegate, previsti dalla normativa regionale o comunque presenti sul territorio;

a rendere accessibili tutti i dati raccolti, compresi quelli relativi ad appalti pubblici e subappalti, attraverso un portale dedicato.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 16 giugno 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 785 – Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 266-179 “Progetto di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)”. A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Piccinini, Bertani, Sensoli, Sassi (Prot. DOC/2015/0000285 del 17 giugno 2015)

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

è riconosciuta unanimemente l’esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato nonché della promozione della legalità e della trasparenza al magistrato Di Matteo.

**Impegna il Presidente della Giunta regionale
e la Giunta regionale**

ad indicare, come membro onorario dell’istituenda Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità, il magistrato Di Matteo.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 16 giugno 2015